

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori FIORILLO, FUMAGALLI CARULLI, DI
BENEDETTO, MAZZUCA POGGIOLINI, BRUNI, MANIS,
MUNDI, RIGO, BESSO CORDERO, DE CAROLIS, IULIANO,
MARINI e CORTELLONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 FEBBRAIO 1998

Norme in materia di collaborazione ai coltivatori diretti
per la raccolta di prodotti agricoli

ONOREVOLI SENATORI. - Al fine di favorire la raccolta di prodotti agricoli che, per la brevità dei tempi e la quantità di raccoglitori necessari, comporta anche collaborazioni a titolo gratuito, il presente disegno di legge prevede che il coltivatore diretto possa avvalersi della collaborazione di parenti e affini, conviventi o meno, entro il quarto grado, senza che ciò costituisca rapporto di lavoro.

Tale disposizione viene incontro alle esigenze delle piccole aziende agricole a conduzione familiare che, per reperire la manodopera necessaria per le lavorazioni a termine, dovrebbero altrimenti adempiere ad una serie di incombenze amministrative, giustificate nel caso di veri e propri rapporti di lavoro, ma che attualmente costituiscono ostacolo a collaborazioni che tradizionalmente sopperiscono a periodiche necessità di manodopera agricola.

È stata individuata una durata non superiore a 12 giorni lavorativi continuativi, suf-

ficiente ad esempio per una vendemmia, ed a 30 complessivi annuali, in maniera da escludere i casi in cui è da presumere che la collaborazione avvenga a titolo oneroso.

Nei casi in cui il coltivatore diretto deve avvalersi di lavoratori a termine, l'articolo 2 del presente disegno di legge prevede che, ove non siano disponibili lavoratori iscritti nelle liste di collocamento, è possibile utilizzare immigrati extracomunitari muniti di permesso di soggiorno, purchè la durata dell'incarico non ecceda i 30 giorni lavorativi in un anno.

Onorevoli Senatori, le finalità del presente disegno di legge corrispondono a esigenze più volte evidenziate in varie parti d'Italia.

La consapevolezza della grande risorsa costituita dall'agricoltura e della necessità di evitare il penoso spettacolo di frutti non raccolti per carenza di manodopera ci induce ad augurarci una sollecita approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I coltivatori diretti possono avvalersi per attività connesse con la raccolta di prodotti agricoli dell'opera di parenti e affini entro il quarto grado per un numero di giornate lavorative non superiore a dodici consecutive ed a trenta nell'anno.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, la collaborazione non costituisce rapporto di lavoro e si presume, salvo prova contraria, che il lavoro sia prestato a titolo gratuito.

Art. 2.

1. I coltivatori diretti che non trovino disponibili per lo svolgimento del lavoro di raccolta di prodotti agricoli lavoratori iscritti nelle liste di collocamento possono avvalersi di immigrati extracomunitari, regolarmente soggiornanti, purchè la durata dell'incarico non ecceda i trenta giorni lavorativi in un anno.

